

REGOLAMENTO COMUNALE di VIDEOSORVEGLIANZA



Comune di Ranica (Provincia BG)

- **Approvato** con deliberazione n. del Consiglio Comunale in data.....
- Entrato in vigore in data

CAPO I.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 – Premessa.....</i>	3
<i>Art. 2 - Principi generali.....</i>	3
<i>Art.3 – Definizioni</i>	4
<i>Art.4 - Ambito di applicazione.....</i>	4
<i>Art.5 – Informativa</i>	4
<i>Art.6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.</i>	5
CAPO II.....	6
NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI	6
<i>Art. 7 - Notificazione.....</i>	6
<i>Art.8 – Nomina del Responsabile ed incaricati del trattamento.....</i>	6
<i>Art.9 – Trattamento e conservazione dei dati.....</i>	7
<i>Art.10 – Modalità di raccolta dei dati</i>	7
<i>Art.11 - Obblighi degli operatori.....</i>	8
CAPO III.....	9
DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI	9
<i>Art.12 - Diritti dell’interessato.....</i>	9
<i>Art.13 - Sicurezza dei dati.....</i>	9
<i>Art.14 – Istituti scolastici</i>	10
<i>Art.15 - Deposito dei rifiuti e animali.....</i>	11
<i>Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati</i>	11
<i>Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....</i>	11
<i>Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....</i>	11
<i>Art. 19 – Comunicazione.....</i>	11
CAPO IV.....	12
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	12
<i>Art. 20 - Tutela</i>	12
CAPO V	12
NORME FINALI	12
<i>Art. 21 - Modifiche regolamentari.....</i>	12
<i>Art. 22 – Provvedimenti attuativi.....</i>	12
<i>Art. 23 - Pubblicità del Regolamento.....</i>	12

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del comune di Ranica, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale del comune, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce inoltre i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 al R.U.E 679/2016 e al provvedimento in materia di videosorveglianza 08 aprile 2010 emesso dal Garante per il trattamento dei dati.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento, in base a quanto stabilito dal Codice della privacy D.lgs 196/2003 e dal Provvedimento generale del Garante della Privacy del 29/04/2004 e successive modifiche contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010, si fondano sui principi di:

- 1. liceità,**
- 2. necessità,**
- 3. proporzionalità,**
- 4. finalità.**

Principio di liceità: Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Principio di necessità: Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Art.3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali registrato esclusivamente mediante riprese dell’impianto di video sorveglianza che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

per “**titolare**”, l’Ente Comune di Ranica, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

Art.4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Ranica e collegati all’Ufficio di Polizia Locale.

Art.5 – Informativa

1. Il comune di Ranica in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196 e all’artt 13-14 del RUE 679/2019 e al provvedimento del garante pubblicato in gazzetta ufficiale n.99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nei punti di accesso alle aree soggette a videosorveglianza, usando i modelli di informativa minima predisposti dall’autorità Garante del trattamento dei dati.

2. Sui cartelli sarà predisposta la seguente dicitura: La registrazione viene effettuata dal Comune di Ranica di Ranica per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di

protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003. Informativa completa presente sul sito internet del Comune.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

4. I cittadini dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

5. Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale anche quando il sistema di video sorveglianza sia attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

6. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti le finalità e all'eventuale regole di conservazione delle immagini.

7. Il Responsabile del trattamento comunica alla comunità cittadina l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, pubblicando un avviso sul sito internet del comune.

8. Il Comune di Ranica nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante ordinanza e pubblicazione della stessa sul sito internet del comune di Ranica.

9. Sul sito internet del comune verrà pubblicata l'informativa completa inerente il sistema di video sorveglianza attivo sul territorio di cui il Comune è Titolare del trattamento dei dati

Art.6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Ranica dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini della:

- a) rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della polizia locale;
- b) individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
- c) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

- d) prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure.
 - e) vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
 - f) rilevare situazioni di pericolo per la Sicurezza Pubblica, consentendo l'intervento degli operatori, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.5 comma 1, lett.c della L.n.65/86;
 - g) rilevazione di eventuali situazioni di abbandono di rifiuti sul territorio del comune;
 - h) rilevazione di eventuali infrazioni al regolamento gestione popolazione canina.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

CAPO II

NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art.7 - Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Ranica, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Ranica a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art.8 – Nomina del Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'Ente può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

Art.9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- e) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione. Nel caso di speciali esigenze nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, si procederà all'extrapolazione delle immagini. La relativa custodia delle immagini dovrà avvenire in armadio o luogo tenuto chiuso a chiave a cura di persona incaricata, previa sigillatura dei supporti.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate nella circolare AGID del 2017.

Art.10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza di punti sensibili individuati in delibera di Giunta comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate e rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la Sala controllo del Servizio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk o con sistema analogico su videocassetta.

5. La registrazione è consentita: relativamente al sistema di videosorveglianza, nel corso delle 24 ore, in forma continuativa in corrispondenza dei luoghi: parchi, degli edifici di proprietà comunale, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici;

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) presso il CED e visionate nell'Ufficio di Polizia Locale.

7. L'ente ha anche acquistato delle telecamere mobili conosciute come telecamere trappola che verranno installate in punti sensibili del territorio comunale. I dati salvati nei supporti di memoria sono gestiti in modo tale da non essere modificabili. Le registrazioni memorizzate da questi dispositivi potranno essere copiate sui server dedicati alla polizia locale con accesso selezionato consentito al solo personale autorizzato.

8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art.11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 6 nel server collocato nella sala server del Comune di Ranica. Dalla sala di controllo del Servizio della Polizia Locale è possibile visionare le registrazioni. Le persone autorizzate alla visione sono, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale di servizio della Polizia Locale con l'eventuale supporto del personale addetto al CED.

2. La sala di controllo del servizio di Polizia Locale, ubicata in Via Zopfi n.22 non è accessibile al pubblico ed è sistematicamente chiusa.
3. I dati vengono salvati anche nel locale CED del comune su dispositivi a cui può accedere il personale autorizzato.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
5. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica) questo deve essere previsto dal sw che gestisce il sistema di registrazione ed accesso alle immagini.
6. Le misure di sicurezza tecnologiche ed organizzative adottano le seguenti regole:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche (questo lo deve fare il sistema) od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) Inibire connessioni permanenti da parte di soggetti esterni.

Art.14 – Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
3. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art.15 - Deposito dei rifiuti e animali

1. L'impianto di videosorveglianza installato nel comune verrà utilizzato anche per rilevare infrazioni di natura ambientale quale l'abbandono di rifiuti o il maltrattamento degli animali
2. In particolare l'ente installerà delle telecamere mobili da posizionare in particolari zone del territorio quale deterrente all'abbandono di rifiuti lungo le strade difficilmente monitorabili con altre modalità

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e dall'art 18 del RUE 679/2016

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Art. 19 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Ranica a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
2. I dati relativi alle registrazioni dell'impianto di video sorveglianza potranno essere comunicati ad autorità di polizia o all'autorità giudiziaria su specifica richiesta per attività di controllo o indagine.
3. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

Art. 22 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta, presso l'ufficio di Polizia Locale ubicato in Via Zopfi n.22 a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa ai Responsabili di Settore dell'Ente e al Servizio di Polizia Locale.
3. Il presente regolamento abroga i regolamento precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2009



INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

Comune di Ranica (BG)

Finalità del trattamento

Le finalità perseguite dal Comune di Ranica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, sono dirette all'espletamento, delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare il trattamento effettuato con gli impianti di video sorveglianza installati dal Comune o collegati alla centrale di Polizia Locale è effettuato ai fini di:

- rilevazione, in tempo reale, luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della polizia locale;
- individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure.
- vigilare sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
- rilevare situazioni di pericolo per la Sicurezza Pubblica, consentendo l'intervento degli operatori, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge
- rilevazione di eventuali situazioni di abbandono di rifiuti sul territorio del comune

Principi e Regole di Trattamento

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Modalità Trattamento dei dati

I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza saranno salvati in una banca dati in formato digitale memorizzata su un server ubicato presso la sede del comune e trasmessi e memorizzati su un secondo server dislocato presso il comando di polizia locale.

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ai locali e ai dispositivi informatici utilizzati per la gestione delle registrazioni sono applicate misure di sicurezza e di protezione adeguate alcune delle quali sono state identificate dalla Circolare Agid del 18 aprile 2017.

Periodo di Conservazione

Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza, saranno conservati per il periodo di tempo massimo previsto dalle normative di legge pari a 7 gg successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Comunicazione e Diffusione dei dati.

I dati delle registrazioni possono essere trattati dal personale o aziende autorizzate dal Comune per attività di manutenzione ed assistenza relativa agli impianti e ai sistemi di



INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

Comune di Ranica (BG)

registrazione o conservazione dei dati, e possono essere comunicate alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria su specifica richiesta per attività di controllo ed indagine.

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto Ente e non sono soggetti a trasferimento in altro stato.

Diritti dell'Interessato

Il Regolamento Europeo conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali qualora il soggetto sia identificabile nelle registrazioni e di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

Il soggetto identificabile può esercitare il diritto di accesso che può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla normativa, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Soggetti Coinvolti nel trattamento

Il Comune di Ranica ha nominato quale responsabile del trattamento dei dati il comandante della Polizia Locale ed ha identificato gli agenti quali soggetti che hanno accesso alle immagini con determinati compiti.

L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Ranica con sede in Via Gavazzeni 1, tel. 035/479011 P.E.C: comune.ranica@pec.regione.lombardia.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Ubicazioni delle telecamere di Ripresa dell'impianto di video sorveglianza

Nella tabella di seguito allegato sono riportate le ubicazioni delle telecamere dell'impianto di video sorveglianza attivato dal comune di Ranica. Oltre alle postazioni fisse il comune dispone di alcuni dispositivi mobili che verranno posizionati dagli agenti di polizia locale in determinate punti del territorio comunale la cui presenza verrà segnalata con appositi cartelli ben visibili



**INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVA ALL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA**

Comune di Ranica (BG)

Tipo	N°	Telecamera	POSIZIONE
TELECAMERE CON VIDEO IN DIRETTA			
FISSA	1	PR08PIAZZA EUROPA	N.4 TELECAMERE FISSE
FISSA	2	PR 06/07 CIMITERO E PASSERELLA	N.3 TELECAMERE FISSE
FISSA	3	PR14 PARCHEGGIO VIA ZOPFI	N.1 TELECAMERA FISSA
FISSA	4	PR09 PARCHEGGIO CIMITERO	N.2 TELECAMERE FISSE
FISSA	5	PR05 PARCHEGGIO TORRETTE	N.1 TELECAMERA FISSA
FISSA	6	PR04 BIBLIOTECA	N.5 TELECAMERE FISSE
FISSA	7	PR01 PARCO VIA CAMOZZI	N.3 TELECAMERE FISSE
FISSA	8	PR02 PALESTRA MATTEOTTI	N.2 TELECAMERE FISSE
FISSA	9	PR13 PARCHEGGIO TEB	N.2 TELECAMERE FISSE
FISSA	10	PR12 ISOLA ECOLOGICA	N.4 TELECAMERE FISSE
FISSA	11	PR11 PARCHEGGIO SCUOLA MATERNA	N.2 TELECAMERE FISSE

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il sistema di Videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.ranica.bg.it.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Ranica, 30 luglio 2018

Il Titolare del Trattamento
Il Sindaco